SOCIETÀ ASSICURATRICE INDUSTRIALE
SOCIETÀ PER AZIONI · CAPITALE SOCIALE L. 4.500.000.000 · TRIBUNALE TORINO N. 424 BIS · C.C.I.A.A. N. 59539
SEDE E DIREZIONE GENERALE, 10126 TORINO CORSO GALILEO GALILEI 12 - TELEFONO 65.62
Telegrammi: SECURUS Torino · Telex 21149 SAIFI TO · Casella Postale 214 Ferr. / 10100 Torino · c/c Postale 2/3294 Torino

AGENZIA GENERALE DI PALERMO
VIA FRANCESCO LOJACONO, 22
90144 PALERMO
TELEFONO 266.281

UFFICIO Terzo 13.

PALERMO, 23/6/71

Falzone Gaetano
V. M. Rapisardi 16
Golulu Palermo

Egregio Signore,

il 13 giugno 1971 entrerà in vigore la legge che istituisce l'assicurazione obbligatoria per tutti i veicoli a motore.

A partire da questa data essi dovranno essere muniti di un CERTIFICATO, attestante la stipulazione del contratto assicurativo e di un CONTRASSEGNO, che dovrà essere esposto in modo ben visibile, come il bollo di circolazione.

Occorrerà inoltre che la polizza abbia tutti i requisiti previsti dalla legge, ed in particolare che i massimali di assicurazione corrispondano a quelli stabiliti.

Siamo quindi a Sua completa disposizione per fornirLe i documenti necessari a rendere il Suo contratto conforme alle disposizioni legislative.

Se la Sua polizza non dispone di tutti i requisiti di legge oppure è in scadenza, provvederemo ad effettuare gli adeguamenti necessari ed inoltre a consegnarLe la quietanza relativa al versamento del premio.

Attendiamo una Sua visita nei nostri Uffici al più presto possibile onde poterLa servire meglio evitando l'affollamento degli ultimi giorni.

Orario di ricevimento
8-14 16,30-18,30
sabato 8-14

SOCIETÀ ASSICURATRICE INDUSTRIALE
UN VICE DIRETTORE
(Dr. Vito Bianco)

Mod. 33/Pa - 2.000 - 11-70

SOCIETÀ ASSICURATRICE INDUSTRIALE
SOCIETÀ PER AZIONI - CAPITALE SOCIALE L. 4.500.000.000 - TRIBUNALE TORINO N. 424 BIS - C.C.I.A.A. 59539
SEDE E DIREZIONE GENERALE, 10126 TORINO CORSO GALILEO GALILEI, 12 - TELEFONO 65.62
TELEGRAMMI: SECURUS TORINO - TELEX 21149 SAIFI TO - CASELLA POSTALE 214 FERR./10100 TORINO - C/C POSTALE 2/3294 TORINO

SAI

appendice

contraente	polizza	dati riportati sul contrassegno
FALZONE GAETANO V.M.RAPISARDI 16 PALERMO	AG. 060 RAMO 4 NUMERO 2215758 TIPO DEL VEICOLO: FIAT 124 SPEC.	TARGA DEL VEICOLO: PA 267843 TIPO DEL VEICOLO: FIAT 124 SPEC.
PERIODO DI ASSICURAZIONE PER IL QUALE È STATO RILASCIATO IL CERTIFICATO dalle ore 24 del 12-6-71 alle ore 24 del 16 03 72 - ESISTE POSSIBILITÀ DI APPLICAZIONE DELL'ART. 1901, 2° COMMA, CODICE CIVILE	TARGA DEL VEICOLO PA 267843	SCADENZA PERIODO ASSICURATIVO: 16 03 1972

PER MEMORIA E CONTROLLO

variazioni

DALLA DATA DI INIZIO DEL PERIODO SOPRA INDICATO, LE PARTI DANNO ATTO DELLE SEGUENTI VARIAZIONI O INTEGRAZIONI:

1 NUOVI MASSIMALI DI RESPONSABILITÀ CIVILE		
PER OGNI SINISTRO	PER OGNI PERSONA	PER COSE O ANIMALI
* 25000.000	15.000.000	3000.000

2 CARATTERISTICHE TECNICHE DEL VEICOLO					
VELOCITA MASSIMA	CILINDR. C.C.	NUMERO POSTI	PESO A PIENO CARICO Q.	USO	
				7 CP	8 CT

3 TARGA DEL VEICOLO	
PROVINCIA DI IMMATRIC.	NUMERO DI TARGA
* PA	267843

Le parti stabiliscono che, a partire dalla data di inizio del periodo sopra indicato, il contratto sarà regolato dalle Condizioni sottoestese in sostituzione di quelle precedentemente convenute.

premio

VERSATO ALL'ATTO DELLA STIPULAZIONE DELLA PRESENTE E PER IL PERIODO INDICATO L. 5500 DI CUI TASSE L. 615 RATE SUCCESSIVE L. 78000

ALLA PRIMA SCADENZA ANNUALE SUCCESSIVA ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 24/12/1969 N. 990 SARÀ CONTEGGIATO L'ADEGUAMENTO DEL PREMIO IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE SUDDETTA.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

I) CONDIZIONI PER IL RISCHIO DI RESPONSABILITÀ CIVILE

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto dell'assicurazione. — La SAI assicura, nei limiti dei massimali convenuti e con riferimento al veicolo descritto in polizza:
- i rischi della responsabilità civile previsti dalla legge 24/12/1969 n. 990 (nel seguito denominata Legge), con estensione ai danni causati dalla circolazione su aree private;
- i rischi definiti nelle condizioni aggiuntive e nella relativa premessa, in quanto tali condizioni siano espressamente richiamate.

I massimali convenuti sono destinati, sino a concorrenza dei minimi di garanzia stabiliti dalla Legge, ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione dei rischi previsti dalla Legge stessa e, per la parte non assorbita dai medesimi, al risarcimento di tutti i danni relativi ai rischi per i quali è stipulato il contratto, fermi restando i limiti di copertura convenuti.
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI.

Art. 2. Definizione di terzi. — Vale il disposto dell'art. 4 della Legge.

Art. 3. Esclusioni e rivalsa. — L'assicurazione non opera:
- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di veicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è un istruttore regolarmente abilitato;
- nel caso di veicoli con targa in prova, se circolano senza l'osservanza del disposto dell'art. 63 del D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393;
- nel caso di veicoli da noleggio con conducente, se circolano senza licenza o guidati da persone diverse dal proprietario o da suoi dipendenti;
- per i danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è conforme alle disposizioni vigenti nonchè alle indi-

Nei predetti casi e in tutti gli altri cui sia applicabile l'art. 18 della Legge la SAI eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

Art. 4. Estensione territoriale. — L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino.

Art. 5. Pagamento del premio. — Il pagamento delle rate di premio deve essere effettuato esclusivamente presso l'Agenzia che ha in carico la polizza ed è autorizzata al rilascio del certificato e del contrassegno previsti dall'art. 7 della Legge. Il pagamento della prima rata deve essere effettuato alla consegna della polizza; quello delle rate successive alle previste scadenze e contro il rilascio di quietanze emesse dalla Direzione e recanti la firma di esattore autorizzato.

Art. 6. Adeguamento dei premi al costo della vita. — I premi della tariffa in base alla quale è stipulato il contratto sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice annuale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già «costo della vita») pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica.
L'adeguamento si effettua per la prima volta non appena il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato constati e comunichi alle Imprese che il suddetto indice annuale risulti aumentato o diminuito in misura non inferiore al 3% rispetto all'ultimo indice annuale degli stessi prezzi al consumo pubblicato al momento della presentazione della tariffa, indice che viene assunto come base.
Ai successivi adeguamenti si procede analogamente ogni qualvolta l'indice annuale risulti ulteriormente variato in misura non inferiore al 3% dell'indice base.
Il nuovo premio risultante dalle variazioni suindicate è applicato al contratto a decorrere dalla prima scadenza annuale successiva al compimento del secondo mese da quello in cui il Ministero ha dato comunicazione della variazione.

Art. 7. Adeguamento del premio in caso di modificazione della tariffa. — Qualora siano approvate modificazioni alla tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto, il nuovo premio sarà applicato dalla prima scadenza annuale successiva alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

OMNIA 12/70 Pozzoni

SAI

SOCIETÀ ASSICURATRICE INDUSTRIALE - S.p.A.

quietanza

(NON VALIDA SE NON RECA LA DATA E LA FIRMA DELL'ESATTORE)

R	POLIZZA	TIPO QUIT.	FR.	ASSICURATO
	********	******	*	********

SCADENZA	RESP. CIVILE L.	ALTRI RISCHI L.
********	********	********

PREMIO TOTALE	DI CUI IMPOSTE	* OPERAZ.	AGENZIA
********	********	*****	****

* VEDI QUI SOTTO LA TABELLA DEI CODICI "OPERAZIONE"

L'ASSICURATO HA PAGATO PER LA POLIZZA E LA SCADENZA SOPRA CITATA LA RATA DI PREMIO INDICATA.

SAI IL DIRETTORE CENTRALE

L'ESATTORE ______

DATA DELL'INCASSO

codici operazione

A ADEGUAMENTO DEL PREMIO DI RESPONSABILITÀ CIVILE IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

B RIDUZIONE DEL 10% DEL PREMIO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER ASSENZA DI DENUNCE DI SINISTRO.

C RIDUZIONE DEL 15% DEL PREMIO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER ASSENZA DI DENUNCE DI SINISTRO.

D RIDUZIONE DEL 20% DEL PREMIO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER ASSENZA DI DENUNCE DI SINISTRO.

Art. 8. Maggiorazione del premio per sinistrosità. — Fermo il disposto dell'art. 6, qualora il numero dei sinistri denunciati nei periodi di osservazione di cui al successivo art. 9 eguagli o superi quello di seguito indicato, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà maggiorato del:

— 30% del premio base di tariffa, nel caso di cinque o più denunce di sinistri in uno stesso periodo o di otto o più in due periodi consecutivi, se la polizza concerne un veicolo per il trasporto di cose, con peso complessivo a pieno carico superiore a 25 q.li;

— 30% del premio base di tariffa, nel caso di quattro o più denunce di sinistri in uno stesso periodo o di sei o più in due periodi consecutivi, se la polizza concerne un'autovettura, un motocarro o un veicolo per trasporto di cose con peso complessivo a pieno carico fino a 25 q.li;

— 40% del premio base di tariffa, nel caso di tre o più denunce di sinistri in uno stesso periodo o di quattro o più in due periodi consecutivi, se la polizza concerne un ciclomotore o un motociclo.

In caso di sostituzione del veicolo si applicano le norme concernenti il nuovo veicolo.

Art. 9. « Periodi di osservazione » della sinistrosità. — Ai fini dell'applicazione dell'art. 8 sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

primo periodo: inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

periodi successivi: decorrono dalla scadenza del periodo immediatamente precedente ed hanno durata di 12 mesi.

I suddetti periodi non sono interrotti dalla sostituzione del veicolo.

Art. 10. Sostituzione del certificato e contrassegno. — Ove occorra, la SAI sostituisce il certificato e il contrassegno previa restituzione di quelli da sostituire e pagamento dell'eventuale conguaglio di premio.

Art. 11. Trasferimento della proprietà del veicolo. — In caso di trasferimento della proprietà, il Contraente può chiedere che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà; la garanzia decorrerà dalla data di rilascio del certificato.

In caso di trasferimento della proprietà del veicolo con cessione del contratto di assicurazione, il Contraente resta tenuto al pagamento dei premi successivi fin tanto che abbia comunicato alla SAI il trasferimento con lettera raccomandata.

Art. 12. Trasporto di vittime di incidenti stradali. — Il trasporto deve essere provato da dichiarazione dei Sanitari o della Polizia o dei Carabinieri intervenuti.

Art. 13. Modalità per la denuncia di sinistri. — La denuncia di sinistro deve contenere il numero della polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto, l'indicazione delle conseguenze il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni. In caso di sinistro mortale la denuncia deve essere preceduta da telegramma.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Art. 14. Gestione delle vertenze. — La SAI assume la gestione delle vertenze in sede civile; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La SAI non riconosce spese per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende nè delle spese di giustizia penale.

Art. 15. Proroga del contratto. — In mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è prorogato per una durata uguale a quella originaria, esclusa la frazione d'anno, e così successivamente; in tal caso il contratto sarà assoggettato alla tariffa in vigore alla data della proroga, approvata dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

Art. 16. Competenza territoriale. — Per controversie riguardanti l'esecuzione del contratto è esclusivamente competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Direzione della SAI, ovvero di quello dove ha sede l'Agenzia che ha in carico il contratto o presso la quale lo stesso è stato stipulato, ovvero, nel caso di azione diretta a' sensi dell'art. 18 della Legge, l'Autorità Giudiziaria adita dal danneggiato.

Art. 17. Imposte e tasse. — Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso discendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato dalla SAI.

Art. 18. Operatività di alcune norme contrattuali. — Le norme contenute negli artt. 8 e 9 diverranno operanti al momento della proroga del contratto a' sensi dell'art. 15.

Ai fini dell'applicazione delle norme contenute negli artt. 6 e 7, prima di tale proroga, si considera scadenza annuale il compimento del dodicesimo mese dalla decorrenza della garanzia, e così successivamente.

Art. 19. Rinvio alle norme di legge. — Per quanto non regolato dalla polizza valgono le norme di legge.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

(valide solo se espressamente richiamate)

Premessa. — L'assicurazione dei rischi indicati nelle sottoestese condizioni è regolata dalle Condizioni Generali in quanto compatibili.

L'assicurazione per danni da lesioni personali a terzi trasportati si riferisce alla circolazione del veicolo a condizione che questa non avvenga contro la volontà di chi ha diritto di disporre del veicolo stesso e, salvo diversa pattuizione, non comprende:

— le persone indicate alle lettere a), b) e d) dell'art. 4 della Legge;
— i dipendenti dell'Assicurato e del conducente addetti al servizio del veicolo.

A) **Trasportati su autovetture ad uso privato - Trasportati su autoveicoli adibiti a scuola guida.**

— La SAI assicura la responsabilità del Contraente, del proprietario del veicolo e del conducente per danni da lesioni personali a terzi trasportati.

Ove l'Assicurato sia una Società, sono considerati terzi anche i soci a responsabilità illimitata.

— In caso di veicoli adibiti a scuola guida, la SAI assicura la responsabilità del Contraente e dell'istruttore per i danni da lesioni personali ai terzi trasportati, compreso l'allievo anche quando è alla guida. L'istruttore è considerato terzo soltanto durante l'esame dell'allievo.

D) **Trasportati nella cabina di guida di autoveicoli adibiti a trasporto di cose.** — La SAI assicura la responsabilità del Contraente, del proprietario del veicolo e del conducente per danni da lesioni personali a terzi trasportati.

Ove l'Assicurato sia una Società, sono considerati terzi anche i soci a responsabilità illimitata.

F) **Carico e scarico.** — La SAI assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente, per i danni cagionati a terzi dall'esecuzione di operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, esclusi quelli alle cose trasportate od in consegna. Le persone che partecipano a tali operazioni non sono considerate terzi.

II) CONDIZIONI PER I RISCHI INCENDIO - FURTO

Art. 20. Oggetto della garanzia Incendio. — La SAI risponde dei danni cagionati al veicolo da incendio (combustione con sviluppo di fiamma), fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.

Art. 21. Oggetto della garanzia Furto. — La SAI risponde:

— della perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto o rapina;
— dei danni cagionati al veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.

Art. 22. Esclusioni. — Le garanzie non comprendono:

— l'appropriazione indebita (art. 646 C.P.);
— il furto e la rapina commessi da dipendenti dell'Assicurato;
— i danni derivanti dal mancato uso del veicolo o dal suo deprezzamento.

Art. 23. Documenti complementari alla denuncia di sinistro. — In caso di furto o rapina l'Assicurato deve presentare denuncia all'Autorità di Polizia ed inviare copia autenticata alla SAI; in caso di presunta perdita totale deve inoltre presentare alla SAI dichiarazione di perduto possesso del veicolo, rilasciata dal P. R. A.

Art. 24. Accessori e parti di ricambio. — Le garanzie sono estese agli accessori e parti di ricambio forniti dalla casa costruttrice per tutti i veicoli dello stesso tipo. Ogni altro accessorio è garantito solo se stabilmente installato sul veicolo e se identificato in polizza con l'indicazione del tipo, marca e valore.

Art. 25. Nomina dei periti liquidatori. — Fermo il disposto degli artt. 1907 e 1909 C.C., mancando l'accordo sulla liquidazione dei danni, questa è deferita a due periti, uno per parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo: le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente a sensi dell'art. 16.

Art. 26. In quanto compatibili, si applicano le disposizioni degli artt. 4, 5, 11, 13, 15, 16, 17 e 19.

IL CONTRAENTE

⇨ .....

SOCIETÀ ASSICURATRICE INDUSTRIALE
UN DIRETTORE CENTRALE
(Dr. Salvatore Manzella)

Agli effetti dell'art. 1341 C.C., il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli:

Art. 15. (proroga del contratto in mancanza di disdetta data almeno tre mesi prima della scadenza). - **Art. 16.** (deroga alla competenza giudiziaria territoriale).
Art. 25. (deroga alla competenza dell'Autorità Giudiziaria in caso di controversie sulla liquidazione dei danni).

Il pagamento della prima rata di premio di L. 5500

⇨ **IL CONTRAENTE** .....

è stato effettuato oggi 22/3 **— 19** 71 **alle ore** ..... **in mie mani**

L'AGENTE .....